

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1794**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BULGARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2007**

---

Disposizioni a favore della tutela e dell’uso della lingua sarda,  
della lingua catalana di Alghero, del tabarchino delle isole  
del Sulcis, nonché dei dialetti sassarese e gallurese

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica italiana, fin nella sua Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, statuisce, nei «principi fondamentali», il diritto dei cittadini alla propria identità linguistica. Infatti all'articolo 3 è contenuta la dichiarazione che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» e l'articolo 6 riporta l'impegno della Repubblica alla tutela «con apposite norme» delle minoranze linguistiche. Con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, lo Stato italiano ha provveduto a normare, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche dell'Italia, mentre fino a quella data le minoranze linguistiche tutelate, in particolare gli sloveni del Friuli - Venezia Giulia e i tedeschi dell'Alto Adige, lo erano a seguito di specifici accordi internazionali intervenuti alla fine la seconda guerra mondiale. La legge n. 482 del 1999 si inserisce in un quadro normativo e di indirizzi generali europei di notevole rilievo: l'articolo 2 sancisce la tutela delle comunità linguistiche individuate «in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» e i principi richiamati vanno riferiti ai contenuti della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995 e della Carta europea delle lingue regionali, minoritarie del 5 novembre 1992. La Carta europea non è stata ancora ratificata in Italia, mentre la Convenzione quadro è entrata in vigore nel 1998: si tratta di atti che rappresentano nella storia europea una tappa fondamentale, che possiamo definire, per quanto riguarda le minoranze e le lingue

regionali e minoritarie, una «nuova stagione in Europa». Inoltre va sottolineato che questi atti diventeranno, come nel caso della legge n. 482 del 1999, il punto di riferimento per ulteriori norme degli Stati aderenti. Con la legge n. 482 del 1999, lo Stato italiano individua, all'articolo 2, le minoranze linguistiche «storiche», cioè autoctone, presenti sul proprio territorio e precisamente: le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. L'operatività della legge è finalizzata soprattutto, oltre alla tutela e alla conservazione, alla valorizzazione delle lingue minoritarie e di conseguenza gli interventi finanziari sono destinati a tre settori fondamentali e strategici per la sopravvivenza stessa delle minoranze linguistiche: il settore educativo, gli uffici della pubblica amministrazione e i *mass media*. Per il settore educativo (articoli 4 e 5) è previsto l'uso della lingua della minoranza dalle scuole materne sino alle scuole elementari e secondarie di primo grado, attraverso una procedura che prevede la comunicazione dei genitori che intendono avvalersi di tale norma al momento della preiscrizione. Anche le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, possono programmare corsi di lingua e cultura delle lingue tutelate (articolo 6). Nel 1978 venne presentata una proposta di legge di iniziativa popolare per l'introduzione in Sardegna del bilinguismo, ma già prima della citata legge n. 482 del 1999 la Sardegna si era dotata dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, sebbene l'attuale statuto speciale della regione, approvato nel 1948, non faccia riferimento all'identità linguistica della Sardegna.

Oggi, in Sardegna, per la tutela della lingua sarda si fa ricorso a una sorta di «combinato disposto» tra la legge statale n. 482 del 1999 che si occupa soprattutto di pubblica amministrazione (in minima parte di *media* e scuole) e la legge regionale n. 26 del 1999 che si occupa in massima parte di progetti culturali ma anche di *media* e sperimentazione scolastica. Il presente disegno di legge reca finanziamenti ulteriori a tutela dell'uso della lingua sarda, consentendo alla regione Sardegna di migliorare l'offerta di

iniziative già intraprese sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e prevedendo anche una integrazione alla legge n. 482 del 1999 per ricomprendervi la lingua catalana di Alghero, il tabarchino sulcitano e i linguaggi gallurese e sassarese, definendo infine l'obbligo di un piano di raccordo tra i vari livelli e soggetti interessati all'attuazione degli interventi finanziati e fatte sempre salve le altre disposizioni di tutela già vigenti, con particolare riferimento a quelle di maggior favore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge reca misure di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico sardo, come espressione di ricchezza culturale, al fine di garantire ai cittadini i mezzi e le condizioni materiali per l'uso dei rispettivi linguaggi e conseguire l'obiettivo della massima fruizione pubblica di tale patrimonio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici mirati e modalità di comunicazione innovative.

2. Le disposizioni della presente legge a tutela della lingua sarda si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello galurese.

3. Le misure previste dalla presente legge si ispirano ai principi della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, con particolare riferimento alla necessità di una risoluta azione di affermazione della lingua sarda finalizzata alla sua salvaguardia, al suo riconoscimento come lingua del territorio regionale e alla promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

### Art. 2.

1. Per le finalità della presente legge è assegnato alla regione Sardegna un contributo

di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dalla legge della regione Sardegna 15 ottobre 1997, n. 26, le risorse di cui all'articolo 2 della presente legge sono finalizzate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) attività di ulteriore facilitazione e incoraggiamento dell'uso orale e scritto della lingua di cui all'articolo 1 nella vita pubblica nonché nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai servizi sociali, sanitari e culturali;

b) ulteriore diffusione dell'insegnamento e dello studio della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio nonché offerta della lingua sarda anche come disciplina di istruzione continua per gli adulti;

c) promozione di forme di scambi transnazionali e con altre lingue regionali prioritariamente ma non esclusivamente nell'ambito dei programmi comunitari;

d) migliore implementazione delle iniziative previste dalla citata legge regionale n.26 del 1997 nell'ambito delle attività culturali, con particolare riferimento a biblioteche,

videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e luoghi di espressione musicale, a favore dell'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e della produzione delle forme di espressione culturale tradizionale, favorendo la partecipazione popolare;

*e)* ricognizione, ai fini di una loro progressiva eliminazione, delle disposizioni che limitano l'uso e la diffusione della lingua sarda;

*f)* attuazione delle ulteriori misure di tutela previste dalla citata Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, del 1° febbraio 1995 nonché dalla citata Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992;

*g)* potenziamento dell'offerta degli sportelli linguistici;

*h)* finanziamento sulle pubblicazioni periodiche di informazione generale di appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico sardo o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza;

*i)* contributo ulteriore agli strumenti e piani pluriennali esistenti volti a superare il carattere episodico e frammentario degli interventi disposti ai diversi livelli istituzionali.

#### Art. 4.

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono assegnati sulla base di un piano definito dalla regione Sardegna e dallo Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le seguenti linee guida:

*a)* potenziamento e accelerazione delle attività di promozione e tutela della lingua sarda, garantendo un'equilibrata diffusione delle iniziative nel territorio regionale nel rispetto per le diversità culturali;

*b)* organicità e coerenza nella programmazione e nell'elaborazione dei criteri di valutazione dei progetti e delle attività;

c) sostegno alle attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico sardo;

d) definizione di misure di controllo dell'efficacia e della fruizione pubblica delle attività e dei progetti realizzati.

#### Art. 5.

1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Sono altresì tutelate la lingua e la cultura catalana di Alghero, i dialetti sassarese e gallurese, delle comunità tabarchine della Sardegna, galloitaliche della Sicilia e della Basilicata».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

1. Ai fini del coordinamento e della comunicazione pubblica delle iniziative assunte a livello regionale e nazionale di tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999,

n. 482, nonché delle misure in attuazione dei principi di cui alla citata Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, del 5 novembre 1992, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di euro 750.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.